

COMUNE DI GRATTERI Provincia di Palermo

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 07 del 24.04.2007

Para de la companya della companya d

OGGETTO: Determinazione aliquota addizionale IRPEF e relativo Regolamento.

L'anno duemilasette e questo giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 19,37 nella sala delle adunanze consiliari dell'ex Scuola Media, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 18 aprile 2007 prot.2812, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di I^ convocazione.

Presiede la seduta il Rag. Francesco Santoro nella sua qualità di Presidente.

Dei consiglieri comunali sono presenti n.11 come segue:

	COGNOME E NOME	Presente	Assente	State of the state
1	SANTORO Francesco	x		
2	TEDESCO Salvatore	x		
3	CURCIO Rosario Salvatore	x		
4	CIRINCIONE Salvatore	x		
5	D'ANGELO Vincenzo	X	(3)	Andrew Sylvan
6	LA MARTINA Salvatore	3 (4) (4)	x	
7	LANZA Domenico S.re	x		ra Waranga 🔻
8	TURCO Giovammaria	x		THE CONTRACTOR OF THE
9	FARRAUTO Santo Giovanni	X	1.11.14.2	
10	ILARDO Giacomo	X		
11	SERPEGINI Ciro	X		· ·
12	DI MAIO Giacomo			
	<u> L</u>	X		

Con l'assistenza del Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina D'Onufrio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

ai sensi della legge regionale n. 30/2000 ha espresso parere
FAVOREVOLE

190

Si passa a trattare l'argomento posto al punto 4 dell'O.d.g. avente ad oggetto: "Determinazione aliquota addizionale IRPEF e relativo Regolamento".

IL PRESIDENTE

Illustra ampiamente la proposta presentata dal Responsabile dei Servizi Finanziari, Rag. Giacomo D'Agostaro nonchè il regolamento allegato alla medesima relativo alla variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF, specificando che il regolamento, all'art.5, prevede per l'anno 2007 una variazione in aumento di un punto percentuale, dallo 0,5% allo 0,6%.

Con tale maggior gettito il Comune avrebbe un piccolo vantaggio economico, pari a circa 4.000 euro, utili a fini dell'equilibrio del bilancio per la maggiore spesa dovuta alla stabilizzazione del personale ex articolista.

Successivamente il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio gli articoli del regolamento uno per uno, e le votazioni ottengono il seguente esito:

gli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 vengono approvati ad unanimità di voti favorevoli, mentre l'art.5 viene approvato con il voto contrario di tutti i consiglieri di minoranza (Di Maio, Farrauto, Ilardo, Serpegini e Turco).

Infine il Presidente sottopone al Consiglio l'approvazione dell'intero regolamento; l'esito della votazione è il seguente: voti favorevoli n.11 relativamente agli artt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 – voti favorevoli n.6 e contrari n.5 relativamente all'art.5.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Presidente;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000;

Visti gli esiti delle votazioni suindicate espresse per alzata di mano, il cui risultato è stato accertato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori nominati ad inizio di seduta – Presenti e votanti n. 11

IL PRESIDENTE

f.to Rag. Santoro Francesco

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to D.ssa M. Cristina D'Onufrio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Curcio Rosario S.re

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA - CHE la presente deliberazione: E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 27/5/07 primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o altro giorno per specifiche disposizioni di legge). E' stata trasmessa con lettera n. ____ in data_ per il controllo preventivo di legittimità; - CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 6/06/07 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.16 L.R. 44/91); avendo il CO.RE.CO. comunicato di non aver riscontrato vizio di legittimità (art.18 L.R. 44/91)

COMUNE DI GRATTERI PROVINCIA DI PALERMO

Proposta di Deliberazione al Consiglio Comunale

N. del

Presentata dal Responsabile dell'area Economico-Finanziaria e Ttributi

OGGETTO: Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Greatteri li_____

L'Istruttore proponente Responsabile Are Ec.Finanziaria

(Rag. Glacomo D'Agostaro)

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E TRIBUTI

ISTO il D.Lgs n° 360 del 28 settembre 1998 che istituisce a partire dal 1° gennaio 1999, iddizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

TTESO che il comma 3 del D.Lgs n.360/98, dava la possibilità ai comuni di deliberare le ariazioni dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, stabilendone un tetto massimo di 0,5 unti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

/ISTA la Deliberazione Comunale n.3 del 28/01/1999 con la quale è stata istituita a Gratteri l'addizionale comunale IRPEF stabilendola nella misura dello 0,2 per cento;

CONSIDERATO che l'addizionale comunale IRPEF negli anni successivi al 1999 fino al 2006 ha subito, a seguito di appositi atti deliberativi, variazioni nella misura di punti percentuali consentiti dalla legge fino al raggiungimento dell'aliquota massima dello 0,5 %;

VISTO il comma 142 dell'art 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296, che sostituendo il predetto comma 3 del D.Lgs n.360/98, stabilisce che il consiglio comunale, mediante apposito regolamento adottato ai sensi del dlgs n. 446/1997, può variare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale irpef fino alla misura massima dello 0,8%;

VISTO l'art. 52 del D.L.vo del 15 dicembre 1997, n°446(Potestà regolamentari dei Comuni), ove è disposto che "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO l'art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28/12/2001;

VISTO il comma 169 dell'art 1 della legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge Finanziaria 2007);

VISTA la bozza di regolamento predisposta dall'ufficio Tributi composta da n.8 Articoli, che si allega alla presente proposta per formare parte integrante e sostanziale;

ATTESA la necessità di reperire risorse finanziarie per il raggiungimento del pareggio del Bilancio 2007 in considerazione degli aumenti verificatesi nei singoli interventi;

PROPONE DI DELIBERARE

-di approvare il nuovo " Regolamento per la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all' IRPEF "composto da n. 8 Articoli, che si allega alla presente proposta per formare parte integrante e sostanziale;

-di dare atto che il regolamento, così come disposto dal comma 169 dell'art.1 della legge 27 dicembre n.296, avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007 e la sua efficacia decorre dalla data di pubbicazione nell'apposito sito del Ministero dell'Economia e della Finanza;

-di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito informatico tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 LEGGE 142/90, RECEPITA DALLA L.R. N. 48/91 ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:

SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole

Gratteri, lì 18 aprile '07

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA
Rag Criacomo D'Agostaro-

SERVIZIO FINANZIARIO

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole

Gratteri, lì 18 aprile '07

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA FINANZIARIA
- Rag. Giacomo D'Agostaro-

COMUNE DI GRATTERI PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

INDICE

4DT 1	Addizionale Comunale IRPEF (Fonte istitutiva)				
ART.1	Esercizio della potestà regolamentare in materia di addizionale comunale IRPEF				
ART.2	Esercizio della potesta regolamentato in inchi				
ART.3	Soggetti passivi				
ART.4	Modalità di applicazione del tributo				
ART.5	Variazione dell'aliquota				
ART.6	Norme di rinvio				
ART.7	Esenzioni				
ART.8	Efficacia				

ARTICOLO 1 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF (Fonte istitutiva)

L'addizionale comunale all' IRPEF è stata introdotta nell'ordinamento giuridico dall'articolo 1 comma 1 del decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998.

Ogni Comune ha la facoltà di stabilime l'applicazione nel proprio territorio e può ricorrere alla facoltà di variazione dell'aliquota dell'addizionale communale IRPEF per il reperimento delle risorse necessarie, per il conseguimento del pareggio di Bilancio e per garantire l'assolvimento di servizi indispensabili.

ARTICOLO 2

ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE IN MATERIA DI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

Il Consiglio Comunale, mediante norma regolamentare adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997, stabilisce il ricorso alla facoltà concessa dal legislatore nazionale di variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF.

Il regolamento è deliberato entro i termini, ordinari o differiti, stabiliti dall'ordinamento vigente in modo da spiegare effetti per l'anno di riferimento.

Con la stessa norma regolamentare è stabilita annualmente la misura della varaiazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, nel limite massimo di 0,8 punti percentuali.

La delibera regolamentare di variazione dell'aliquota di compartecipazione è trasmessa per estratto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, entro 30 giorni da quando la delibera è divenuta esecutiva.

La delibera di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF è altresì pubblicata, con le modalità previste da apposito decreto ministeriale, sul sito informatico istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ARTICOLO 3 SOGGETTI PASSIVI

Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Gratteri, alla data 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

ARTICOLO 4 MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art.165 D.P.R: 22 Dicembre 1986, n.917, nel rispetto delle vigenti normative.

Il versamento dell'addizionale è effettuato, in acconto e saldo, unitamente al versamento eseguito ai

fini dell'imposta su reddito delle persone fisiche.

L'acconto dell'addizionale è calcolato in misura pari al trenta per cento dell'addizionale complessivamente determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile dell'anno precedente. Ai fini del calcolo dell'acconto il contribuente o il sostituto d'imposta assume la misura di aliquota deliberata per l'anno d'imposta. Se la delibera di determinazione dell'aliquota è pubblicata entro il 15 febbraio dell'anno d' imposta si definisce l'acconto con la misura deliberata. Se la pubblicazione ha avuto luogo successivamente al 15 febbraio dell'anno d'imposta l'acconto è determinato con la misura di aliquota già in vigore nell'anno precedente.

Per i redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente l'acconto dell'addizionale è determinato dai sostituti d'imposta e trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, a partire dal mese di marzo.

Il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di rate pari a undici, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate.

In caso di cessazzione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in un'unica soluzione.

L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.

ARTICOLO 5 VARIAZIONE DELL' ALIQUOTA

Per l'anno d' imposta 2007 la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF è stabilita in misura pari a 0,6 punti percentuali.

Per gli anni successivi la predetta aliquota potrà essere variata nel limite stabilito dalle normativo vigenti.

ARTICOLO 6 NORME DI RINVIO

Ai fini del rimbono, dell'accertamento, come pure di ogni ulteriore aspetto applicativo del tributo non contemplato nel presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni normative o di prassi amministrativa emate in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche, vigenti.

Nel caso in cui, successivamente all'adozione del presente Regolamento, siano approvate modifiche normative atte a comportare una diversa modalità di applicazione dell'addizionale comunale IRPEF esse troveranno municipata applicazione, nelle more dell'adozione da parte del Comune delle norme regolamentari di adequamento.

ARTICOLO 7 ESENZIONI

Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile inferiore a €. 8.000,00.

ARTICOLO 8 EFFICACIA

La deconenza dell'efficacia della delibera di determinazione dell'aliquota, ai fini dell'applicazione del tributo, conteide con la data di pubblicazione sul sito informatico istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.